



All.A) Criteri e modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio: "contributi per i libri di testo"- anno scolastico 2020/2021.

In coerenza con quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea Legislativa n. 209 del 26/06/2019 (Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della Legge regionale n. 26/2001), al fine di garantire equità ed uniformità di trattamento sul territorio regionale si approvano i criteri e le modalità per la concessione dei benefici del diritto allo studio per l'anno scolastico 2020/2021, per sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per ridurre il rischio di abbandono scolastico, rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

I principi generali sottesi al riconoscimento dei benefici del diritto allo studio stabiliti negli indirizzi regionali soprarichiamati sono:

- garantire parità di trattamento e uniformità nei criteri di concessione dei benefici sul territorio regionale;
- assicurare l'universalità dell'accesso ai benefici per gli aventi diritto, prevedendo che gli stessi siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili e pertanto determinando l'entità del beneficio in funzione del numero degli aventi diritto ed escludendo il ricorso a graduatorie;
- valorizzare un uso integrato delle diverse risorse disponibili, statali e regionali;
- attivare procedimenti coordinati e coerenti per le diverse tipologie di benefici anche per semplificare gli oneri in capo alle famiglie;
- ridurre gli oneri connessi all'anticipazione delle risorse da parte delle famiglie, ricorrendo prevalentemente allo strumento del contributo non vincolato ad una spesa sostenuta e riducendo il ricorso dello strumento del rimborso;
- prevedere, per le borse finanziate a valere sulle risorse regionali, una maggiorazione per le studentesse e gli studenti meritevoli e per le studentesse e gli studenti certificati ai sensi della normativa vigente.

1. TIPOLOGIA DI BENEFICIO

Contributi per i libri di testo

Sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell'acquisto di libri di testo e di



altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.

Sono erogati dal Comune di residenza dello studente o dal Comune/Unione di Comuni nel quale è presente la scuola in cui è iscritto lo studente (vedi successivo paragrafo 3), salvo diversi accordi da stipularsi a livello locale.

2. DESTINATARI DEI BENEFICI

Sono destinatari dei benefici delle sopraindicate misure a sostegno del diritto allo studio gli studenti e le studentesse iscritti ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1996.

Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Sono destinati a studenti iscritti:

- alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale;
- a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata" (come indicato al successivo paragrafo 3);
 - in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4., riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO A VALERE SU RISORSE NAZIONALI.

Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna: possono richiedere il beneficio al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna di residenza.

Studenti RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione: possono richiedere il beneficio al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna di



residenza oppure, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il "criterio della frequenza", possono richiedere il beneficio alla Regione/Comune in cui si trova la scuola frequentata.

Studenti NON RESIDENTI in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna: possono richiedere la concessione del beneficio:

- al Comune/Provincia/Città Metropolitana di Bologna sul cui territorio si trova la scuola frequentata se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il "criterio della frequenza";

- alla Regione/Comune di residenza se la Regione in cui risiedono applica il "criterio della residenza".

In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelli di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico.

4. REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO

Per avere diritto ai benefici di cui al paragrafo 1. l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;

- Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13).

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 - supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26).

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate



caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Centri di assistenza fiscale (CAF) e Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi online" - "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE.

L'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto agli studi (di seguito ER.GO) consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di beneficio indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) come specificato nel precedente paragrafo 4.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet

<https://scuola.er-go.it>. La domanda da parte delle famiglie sarà fatta esclusivamente on-line, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nei bandi provinciali/metropolitano.

Per presentare la domanda online l'utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi



alle domande vengono inoltrati informaticamente a Scuole, Enti di formazione professionale, Province/Città Metropolitana di Bologna, Comuni/Unioni di Comuni competenti per i relativi provvedimenti istruttori.

A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente:

la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>;

6. TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

dal 16 settembre 2020 ed entro le ore 18.00 del 30 Ottobre 2020

Solo nei giorni 29 e 30 Ottobre 2020 (fino alle ore 18):

Possibilità di presentazione delle domande utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica.

7. DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

L'importo unitario del beneficio verrà determinato a consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata dal Comune (entro il 27 novembre 2020), tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi sotto riportati al paragrafo 7.1.

Successivamente agli atti regionali di determinazione degli importi unitari dei benefici le risorse riferite ai contributi dei libri di testo saranno trasferite ai Comuni/Unioni di Comuni, ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie, secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.

7.1 Contributi per i libri di testo

La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata in funzione delle effettive domande, e pertanto in esito alla validazione dei dati degli aventi diritto, con successivo atto di Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;
- valutare l'opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari;
- prevedere un importo unitario di almeno euro 200,00 per tutti gli studenti, fatta salva la possibilità di rimodulare tale importo unitario minimo in funzione delle risorse



disponibili per rispettare la garanzia del riconoscimento del beneficio a tutti gli studenti, e comunque rendendo disponibile un contributo significativo per le famiglie.

Pertanto, l'importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

8. CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO

Il Comune potrà anticipare con risorse proprie la spesa per l'acquisto di libri di testo per gli studenti appartenenti a famiglie in particolari condizioni di bisogno che comunque dovranno essere individuati dai servizi sociali competenti sulla base della normativa vigente in materia. In questi casi, il Comune potrà trattenere le somme anticipate fino all'importo del beneficio determinato a consuntivo, come indicato al precedente paragrafo 7.1.

9. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

Il Comune è tenuto a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

10. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

Per informazioni e assistenza all'utenza: Responsabile del servizio dott.ssa secli' Antonella- 0524 598943-
info@comune.soragna.pr.i;

Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it.